



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI FER – SILENZIO ASSENSO

TAR Umbria, Sez. I, 20 gennaio 2025, n. 41 – art. 7 d.l. 50/2022 - esclusione della formazione del silenzio-assenso sull'istanza di autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di un impianto eolico, ma obbligo di concludere il procedimento

La vicenda all'attenzione riguarda l'istanza presentata da una Società operante nel settore delle cd. "rinnovabili" per ottenere l'autorizzazione unica prevista per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico (7 aerogeneratori, ciascuno della potenza nominale di 6 MW) e delle relative opere e infrastrutture connesse, opera assoggettata a VIA di competenza statale. La Regione aveva precisato la necessità per l'istante di ottenere il previo parere di VIA statale al fine di esaminare l'istanza di autorizzazione; la società aveva richiesto il pronunciamento VIA statale, giunto a distanza di un paio d'anni. A quel punto, di fronte alla richiesta di avvio della conferenza di servizi ex art. 12 del dpr 387/2003, la Regione aveva dichiarato l'originaria istanza della ditta decaduta e preteso la presentazione di una nuova istanza. La Società chiedeva al TAR di pronunciare l'avvenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda presentata per decorso dei termini ai sensi dell'art. 7 del d.l. 50/2022, conv. in l. 91/2022, in base al quale, a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri che ha espresso il giudizio di compatibilità ambientale, il procedimento di autorizzazione unica deve essere concluso entro sessanta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione si intende rilasciata. Secondo la ditta, peraltro, la decadenza affermata dalla Regione non avrebbe trovato supporto nel tenore dell'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387 del 2003, dal quale si evincerebbe, al contrario, la continuità procedimentale tra l'iter della VIA e quello dell'autorizzazione unica; dunque, non vi sarebbe nessuna norma a legittimare la Regione ad imporre la ripresentazione dell'istanza di A.U., dovendo, invece, dichiarare l'avvenuto formarsi del silenzio assenso previsto per legge. La Regione si era difesa affermando di aver comunicato alla ditta che "l'istanza non è istruibile senza la previa valutazione di impatto ambientale", nel senso che la domanda era manifestamente improcedibile o inammissibile o irricevibile, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, L. 241/1990.

Il TAR Umbria qualifica, innanzitutto, la nota regionale contestata, rilevando che l'Ente si è limitato a rappresentare di non poter dare corso all'istruttoria in mancanza del provvedimento di VIA, differendo la trattazione dell'istanza a un momento successivo all'acquisizione di tale provvedimento, senza, tuttavia, dichiarare la domanda irricevibile, inammissibile o definitivamente improcedibile e, quindi, senza determinare la conclusione dell'iter. In ossequio ai principi di leale collaborazione e buona fede, se la Regione avesse voluto adottare un provvedimento diretto a chiudere definitivamente il procedimento, avrebbe avuto l'onere di affermarlo esplicitamente. Inoltre, il TAR chiarisce che nella formulazione vigente alla data della nota regionale, l'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 già prevedeva, all'ultimo periodo, che "Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale".

Stabilendo che i tempi del procedimento di autorizzazione unica dovessero essere computati al netto di quelli previsti per la VIA, il legislatore aveva, quindi, già contemplato l'eventualità della contemporanea pendenza dei due procedimenti.

Tanto premesso, la sentenza riconosce l'applicabilità alla fattispecie delle disposizioni dell'art. 7 del d.l. 50/2022 invocate dalla ricorrente e, posto che il termine di 60 giorni in esse previsto risulta essere decorso senza l'adozione di una determinazione espressa, si pone il problema di stabilire se il provvedimento di autorizzazione unica si sia formato *per silentium*.

Al riguardo, la risposta data dal TAR è negativa. La sentenza richiama l'orientamento giurisprudenziale che ammette la formazione del silenzio-assenso anche laddove non siano riscontrabili tutti gli elementi richiesti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo, rimanendo però fermo che "dai requisiti di validità - il cui difetto (...) non impedisce il perfezionarsi della fattispecie - va distinta l'ipotesi della radicale 'inconfigurabilità' giuridica dell'istanza: quest'ultima, cioè, per potere innescare il meccanismo di formazione silenziosa dell'atto, deve essere quantomeno aderente al 'modello normativo astratto' prefigurato dal legislatore" (TAR Umbria, 1° luglio 2024, n.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

511, che richiama Cons. Stato, Sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746). Nella fattispecie la sentenza si appella alle *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, le quali definiscono specificamente i "Contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica", stabilendo che vi rientri la presentazione di una "relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo", documento quindi necessario per la configurabilità stessa della domanda. Al fine di ottenere l'accertamento della formazione del silenzio-assenso, la ricorrente avrebbe dovuto comprovare la presentazione, in uno con l'istanza, anche dello studio delle caratteristiche anemometriche dell'area, basato su rilievi effettuati *in situ* per un periodo non inferiore a un anno, prova che secondo il Giudice non è stata fornita. Né assume rilievo, secondo il TAR, che la completezza documentale della domanda non sia stata verificata dalla Regione entro il termine stabilito dalle Linee guida (15 giorni dall'istanza), in quanto il mancato rispetto del termine istruttorio non comporta il superamento delle carenze attinenti agli elementi essenziali della domanda (sul punto v. anche Cons. Stato, n. 7768 del 2024, qui massimato). In definitiva, la sentenza conclude affermando che, una volta ricevuta la comunicazione recante il giudizio di compatibilità ambientale statale, la Regione avrebbe dovuto riprendere il procedimento rimasto sospeso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2022, e non invece richiedere la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione unica ai fini dell'avvio dell'iter.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pg&nrg=202400252&nomeFile=202500041_01.html&subDir=Provvedimenti